

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ART.1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata

"ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA
DI CASATENOVO"

ART. 2 - L'associazione ha sede in Monza, in viale Lombardia 217.

Il Consiglio Direttivo fissa l'indirizzo all'interno del territorio dell'indicato Comune e delibera le sue variazioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

ART. 3 - L'Associazione ha durata sino al 2030 (duemilatrenta).

ART. 4 - L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, non ha fini di lucro e si propone le seguenti finalità:

- promuovere all'interno della Civica Scuola di Musica la creazione di una comunità aperta e interagente con il territorio senza sovrapporsi a compiti e funzioni propri dell'istituzione scolastica e degli enti preposti alla sua gestione;
- promuovere la partecipazione attiva e responsabile alle attività della scuola;
- formulare proposte, in accordo con la Direzione della

Scuola, in merito a:

. iniziative di diffusione sul territorio del lavoro musicale che si svolge presso la Scuola;

. interventi di collaborazione tra la Scuola di Musica e le scuole del territorio all'interno dei POF;

. interventi di manutenzione della sede della Scuola;

- recuperare risorse economiche da destinare alla Scuola (per finanziare progetti o acquistare materiale) e all'Associazione, da reinvestire in attività proposte dalla stessa;

- promuovere incontri o dibattiti utili alla diffusione della cultura musicale in collaborazione con la Direzione della Scuola.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente e del tutto strumentali. L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'associazione impiega gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5 - Le entrate dell'Associazione sono le seguenti:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Qualsiasi tipo di provento non potrà essere diviso, anche in forma indiretta, tra gli associati.

ASSOCIATI O SOCI

ART. 6 - Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, ed accettano il presente Statuto e

gli eventuali regolamenti interni, a seguito di domanda motivata in base alla quale vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare il caso di diniego. All'atto di ammissione gli associati, ovvero i soci, dovranno versare la quota di associazione che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Gli associati o soci hanno tutti uguali diritti e doveri; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recedere dall'associazione.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso a delibere, bilanci e rendiconti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona

fede, onestà, probità, e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. ART. 8

- La qualità di associato o socio, si perde per decesso, recesso, esclusione, morosità e per indegnità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione, ovvero se il socio non ottempererà ripetutamente alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento dovrà essere comunicato (con Raccomandata A.R.) all'associato o socio dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea con raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Per quanto riguarda il caso di dimissioni/recesso, i soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, resteranno soci anche per l'intero anno successivo.

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il Tesoriere,

- il Segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio

Direttivo, composto da un numero di soci variabile da 3 (tre) a 13 (tredici) membri.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili dall'assemblea.

Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea o i soci in sede di costituzione nomina fra i suoi membri il Presidente e il Tesoriere, che può essere anche estraneo al Consiglio ma associato, che sono pure rieleggibili.

Il Segretario può essere anche persona estranea al Consiglio e non associato.

Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, che potrà confermarli in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Decade di diritto il consigliere eletto che, risulti assente per tre volte consecutive senza giustificazione.

ART. 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcuna limitazione, a eccezione di quelli che la legge ovvero il presente statuto riservano all'assemblea.

Esso cura la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale e l'utilizzo dei mezzi di cui l'associazione dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Il Consiglio determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

L'esecuzione delle delibere del Consiglio è affidata al Presidente e ai nominati Consiglieri Delegati, salvo che il Consiglio deliberi diversamente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, essendo gratuite le cariche associative.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo, è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta o mediante ogni altra forma idonea a garantire l'effettiva conoscibilità dell'indizione della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di telegramma, fax o e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, o mediante ogni altra forma idonea a garantire l'effettiva conoscibilità dell'indizione della riunione.

ART. 13 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza di oltre la metà dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELEGATI ART. 14 -

Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere di Consiglio ed Assemblea, salvo che sia stato deliberato diversamente.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando il contenuto della delega; in sede assembleare gli associati possono altresì eventualmente procedere alla nomina dei Consiglieri Delegati.

I Consiglieri Delegati, nei limiti dei poteri delegati, hanno la legale rappresentanza dell'ente.

ART. 16 - Il Tesoriere riferisce annualmente al Consiglio sulla gestione economica e, per conto dell'associazione, deve obbligatoriamente redigere il rendiconto economico e finanziario annuale al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; da detto rendiconto economico devono risultare i beni, i contributi e, successivamente, le modalità di approvazione

dello stesso da parte degli associati. Il Tesoriere controlla il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento, custodisce il patrimonio, i libri sociali ed esegue i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Il Segretario assiste il Presidente, ed esercita le funzioni a lui affidate dal Presidente.

Spetta al Segretario redigere, su apposito libro, il verbale delle riunioni del Consiglio, nonché il verbale delle riunioni dell'assemblea; i verbali debbono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio e/o dell'Assemblea (il tutto salvo i casi in cui la redazione del verbale venga affidata a notaio), nel qual caso il verbale dovrà essere ritrascritto nel libro

ASSEMBLEA

ART. 18 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci: in essa hanno diritto al voto coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

L'Assemblea è convocata con lettera inviata a tutti gli associati all'indirizzo dagli stessi comunicato all'Associazione in sede di ammissione, e/o con ogni altro mezzo, anche tramite e-mail, idoneo a garantire la conoscibilità effettiva della convocazione e a riscontrarne l'avvenuta esecuzione:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne faccia richiesta almeno la metà del Consiglio;

c) quando ne faccia richiesta un terzo degli associati

regolarmente iscritti in quell'anno;

d) almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio/rendiconto annuale.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione della relazione del Consiglio sulle attività

svolte dall'Associazione;

b) l'approvazione obbligatoria del rendiconto economico e

finanziario annuale redatto dal Tesoriere;

c) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, con la

designazione della carica di Presidente, e del Consiglio dei

Revisori, se previsto;

d) le altre delibere attinenti all'attività dell'associazione

ad essa sottoposte dal Consiglio;

e) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento

dell'Associazione;

f) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli

scopi dell'Associazione;

g) l'adozione, l'approvazione e la modificazione dei

regolamenti dell'associazione.

ART. 19 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima

convocazione con la presenza di almeno la metà degli

associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle

che riguardano la responsabilità dei consiglieri, i consiglieri stessi non hanno diritto di voto.

Per deliberare le modifiche allo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ciascun associato può conferire delega scritta soltanto ad altro associato; nessuno potrà rendersi portatore che di una singola delega; gli eletti a cariche sociali non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ART. 20 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti, salve le diverse maggioranze stabilite dalla legge o dal presente statuto.

ART. 21 - Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese di volta in volta come stabilito dalla maggioranza dei presenti, o per alzata di mano, o per appello nominale, o a scrutinio segreto.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 22 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea se la stessa lo ritenga necessario, o se obbligatorio per legge. E' composto da tre membri, di provata capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle

norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

BILANCIO

ART. 23 - L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla stessa data dovrà presentarsi anche il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 4 del presente Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

ART. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni anche di volontariato operanti in identico o analogo settore, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, sentito l'organismo di controllo (ai sensi di legge) e salva diversa destinazione

Firmato Marina Gazzale

CONTROVERSIE

ART. 25 - Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi potranno essere sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea, per un tentativo di conciliazione.

LIBRI E REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - L'associazione deve tenere, oltre ad ogni libro e scrittura richiesta dalla legge, appositi libri nei quali dovranno essere rispettivamente riportati l'elenco degli associati, nonché le deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato. Non sono ritenute efficaci le delibere o le risultanze che non siano state regolarmente trascritte sul debito libro e sottoscritte dal Presidente del relativo organo, o dell'Associazione.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 27 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.